CAMERA DEI DEPUTATI N. 2081

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELERA

Presentata il 26 settembre 1984

Norme per la prevenzione e repressione dei sequestri di persona

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La piaga dei sequestri di persona ha assunto ormai in Italia dimensioni tali da richiedere più severe misure.

Si tratta infatti di uno dei reati più gravi e odiosi, che comportano il ricatto sulla vita e sulla libertà di persone, e che presentano effetti devastanti sulle vittime, sulle loro famiglie, sulla vita economica e sociale del paese.

In particolare assumono aspetti di eccezionale gravità i sequestri di bambini o adolescenti, anche per la frequente irreversibilità delle lesioni fisiche e psichiche provocate sulle vittime.

La lotta efficace che è stata condotta in questi anni contro il terrorismo non può far dimenticare quest'altra forma di criminalità che ha effetti non meno dirompenti sulla società.

Sono state già adottate numerose e severe misure di legge, sia in senso specifico per ciò che riguarda il sequestro di persona, sia in senso più lato per combattere il fenomeno mafioso, che spesso è all'origine di casi di sequestro di persona. Tuttavia tali misure hanno sortito effetti soltanto parziali e ancora largamente insoddisfacenti.

Né sembra di poter accettare, per la lotta ai sequestri di persona, la tesi di coloro che invocano iniziative dell'autorità giudiziaria per il blocco dei beni delle famiglie dei sequestrati. Infatti tale blocco è da un lato abbastanza facilmente aggirabile, e inoltre pone al giudice una responsabilità eccessivamente arbitraria, mentre fa gravare sulle famiglie stesse ulteriori rischi scaricando su di esse una

responsabilità che è invece dello Stato, quella cioè di garantire la sicurezza dei cittadini.

Sembra invece necessario adottare misure più specifiche.

Si propone quindi, con gli articoli 1 e 2, un aggravamento di pena e l'esclusione di ogni alleggerimento derivante da circostanze attenuanti, per coloro che abbiano sequestrato vittime minori di anni 15, salvo quanto previsto per i responsabili che, pentiti, collaborino con la giustizia per far liberare la vittima.

Analogo aggravamento di pena è previsto per i sequestri che durino più di 30 giorni, per colpire più pesantemente il comportamento dilatorio dei sequestratori che punta sul crollo psicologico delle famiglie e sul crollo psico-fisico della vittima.

Con l'articolo 3 si intende punire il comportamento omissorio di coloro che, avendo assistito a un sequestro, o avendone avuto conoscenza o serio indizio, non informino immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza. È anzi prevista una pena più grave qualora dalla tempestiva informazione sarebbe potuta derivare una più facile liberazione della vittima o l'individuazione dei responsabili.

Ciò ai fini di costringere chiunque abbia informazioni utili su un sequestro a collaborare con la giustizia, invece di chiudersi in un mutismo che in alcuni casi recenti è stato scandaloso e che rasenta quindi la collaborazione al reato, anche se dovuto a pavidità, ignavia o indifferenza.

Inoltre è introdotto un articolo 630-*ter* del codice penale che esclude per i condannati per sequestro di persona sia a scopo di estorsione che di terrorismo la liberazione condizionale. È infatti frequente che persone condannate per questi gravissimi reati scontino di fatto appena metà delle pene comminate.

Infine con l'articolo 4 si prevede la soppressione dell'istituto del soggiorno obbligato, per gli indiziati di associazione mafiosa, sulla terraferma e sulle grandi isole, limitandolo a piccole isole. In tal modo si intende evitare che il soggiorno obbligato, lungi dal diventare strumento per scardinare le associazioni mafiose, diventi invece strumento per la loro più capillare diffusione e penetrazione in zone economicamente calde e fruttuose.

Assai spesso i soggiornanti obbligati hanno costituito una vera e propria tela di collegamenti che si è dimostrata utile anche in casi di sequestri di persona come rete logistica di appoggio o addirittura di prigionia alternativa.

Il soggiorno obbligato in piccole isole rende invece assai più efficace il controllo sull'attività dei sorvegliati e soprattutto sui loro collegamenti con altre persone.

Si raccomanda per queste ragioni l'approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 289-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando la persona sequestrata sia minore di anni quindici, o quando la durata del sequestro superi comunque i trenta giorni, ciò costituisce circostanza aggravante e non possono comunque essere applicate riduzioni di pena per circostanze attenuanti, salvo quanto previsto dal quarto comma del presente articolo ».

ART. 2.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando la persona sequestrata sia minore di anni quindici, o quando la durata del sequestro superi comunque i trenta giorni, ciò costituisce circostanza aggravante e non possono comunque essere applicate riduzioni di pena per circostanze attenuanti, salvo quanto previsto dal quarto comma del presente articolo ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 630 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« ART. 630-*bis*. – (*Omessa segnalazione di fatti relativi a un sequestro di persona*). — Chiunque abbia assistito o avuto conoscenza o serio indizio di un sequestro di persona a qualunque scopo perpetrato, o sia comunque venuto a conoscenza di fatti relativi a un sequestro di persona utili ai fini della liberazione della vittima o all'individuazione dei responsabili, e non ne informi entro il più breve tempo possibile l'autorità di pubblica sicurezza, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni; qualora tale informa-

zione sia di rilevante importanza per impedire il sequestro o liberare la vittima, o individuare i responsabili, si applica la pena da due a quattro anni ».

« ART. 630-*ter*. – (*Esclusione dal beneficio della liberazione condizionale*). — I condannati con sentenza irrevocabile per i reati previsti dagli articoli 289-*bis* e 630 non possono essere ammessi alla liberazione condizionale prevista dall'articolo 176 ».

ART. 4.

All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le persone indicate all'articolo 1 della presente legge, la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 può essere disposta solo in comuni situati in isole, ad esclusione della Sicilia e della Sardegna ».